



COMUNE DI NAVE

Provincia di Brescia

Via Paolo VI n.17 - 25075 Nave (BS)
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146
www.comune.nave.bs.it
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

AVVISO PUBBLICO

PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO PRESENTI ALL'INTERSEZIONE CON ROTATORIA TRA VIA BRESCIA - VIA S. MARCO - VIA S. GIUSEPPE

ARTICOLO 1 – OGGETTO E DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE

L'Amministrazione comunale di Nave ricerca soggetti (di seguito "**Sponsor**") interessati alla stipula di un contratto attivo di sponsorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 43 co.1 della Legge 449/1997, dall'art. 119 del D. Lgs 267/2000, dagli artt. 8 e 13 co.2 e 5 del D.Lgs. 36/2023 e con lo svolgimento di una procedura di selezione da espletarsi nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato del Codice dei contratti pubblici, applicando per analogia l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 36/2023. Si applica altresì il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione approvato con Deliberazione C.C. nr. 37 del 20/05/2003.

Lo schema di Avviso pubblico è stato approvato con Determinazione n° 371 del 6 agosto 2025 e con Determinazione n. 114 del 13/03/2026 a parziale rettifica della precedente.

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione è la realizzazione e la manutenzione delle aree verdi presenti all'intersezione tra VIA BRESCIA - VIA S. MARCO - VIA S. GIUSEPPE, a fronte della promozione della propria immagine tramite cartelli pubblicitari, come meglio definito ai successivi articoli 3 e 4 del presente bando.

Il contratto di sponsorizzazione avrà durata pari ad **anni 10** (dieci).

ARTICOLO 2 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare tutte le persone fisiche, giuridiche e le associazioni, per le quali non sussistano i motivi di esclusione previsti degli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 (Codice Appalti). In allegato l'estratto della norma (Allegato E).

Nei casi in cui lo Sponsor affidi i lavori a terzi, questi ultimi dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti. La richiesta di sponsorizzazione può essere presentata, congiuntamente, da più soggetti tra quelli di cui al primo capoverso del presente articolo.

La domanda può essere presentata anche da più soggetti (massimo 3) in forma aggregata tra loro. In tal caso l'istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono l'aggregazione.

In tale caso inoltre, ai sensi dell'art. 134 co.4 D.Lgs. 36/2023, tutti i soggetti partecipanti all'aggregazione dovranno possedere i requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 3 – IMPEGNI DELLO SPONSOR

Lo sponsor si dovrà far carico a propria cura e spese di:

1. realizzazione delle sistemazioni a verde, sulla base della planimetria (Allegato A) e del computo metrico (Allegato B);
2. manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi, atta a garantire il miglior stato di conservazione di tutte le essenze e gli elementi di decoro, nonché dei tappeti erbosi presenti all'interno

delle aiuole. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si citano la cura dei tappeti erbosi (sfalcio, diserbo, concimazione, trasemina, ecc), la potatura delle piante e degli arbusti con frequenze legate alla tipologia degli stessi, sostituzione di esemplari ammalorati o secchi, diserbo e integrazione di ghiaia, ciottoli o sassi. **L'Ufficio Tecnico, qualora lo ritenga necessario a suo insindacabile giudizio, si riserva di richiedere allo sponsor interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria necessari a garantire il miglior stato di conservazione di tutte le essenze, gli elementi di decoro, nonché dei tappeti erbosi presenti all'interno delle aiuole. In caso di mancato rispetto delle indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico, il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà, in funzione della gravità della violazione, di ridurre o risolvere il contratto di sponsorizzazione.** Le attività di manutenzione suddette saranno a carico dello sponsor a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso, con la conseguente assunzione delle responsabilità per danni a cose e/o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione delle aree verdi assegnate;

3. manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione degli impianti d'irrigazione delle aiuole verdi di cui all'allegato;
4. realizzazione di un basamento in calcestruzzo di dimensioni indicative 80x80x80cm. e posizionamento di un reperto storico (croce di pietra) di proprietà dell'amministrazione Comunale. La posizione del basamento sarà preventivamente concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale;
5. intestazione dei contatori delle utenze per la gestione del verde;
6. costi relativi alla formalizzazione del contratto di sponsorizzazione (imposta di bollo);
7. pagamento dell'imposta pubblicitaria secondo le tariffe ed i regolamenti vigenti;
8. versamento del corrispettivo una tantum a titolo di sponsorizzazione previsto all'art. 5 del presente avviso, da versare entro 30 giorni dalla stipula del contratto.
9. interventi manutentivi di ripristino che si rendessero necessari in conseguenza di atti vandalici, di eventi atmosferici, di eventi accidentali o incidentali connessi alla circolazione stradale. Sono esclusi gli interventi sulla segnaletica verticale che restano di competenza del Comune di Nave.

Le operazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) di cui sopra dovranno essere svolte esclusivamente da imprese o professionisti qualificati nella realizzazione e manutenzione del verde.

Lo Sponsor risulta l'unico destinatario di ogni obbligo derivante dal rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro del personale e dei collaboratori utilizzati per gli interventi di realizzazione e manutenzione delle aree verdi, sollevando il Comune di Nave da ogni responsabilità.

ARTICOLO 4 – VANTAGGI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor avrà diritto a promuovere la propria immagine mediante pubblicità tramite:

- posa di N° 4 cartelli pubblicitari monofacciali aventi dimensione 70x80 da posizionare nelle aiuole (Allegato C). La posizione dei 4 cartelli è indicata nella planimetria (Allegato A). L'eventuale riposizionamento in punti di versi da quelli indicati dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale. Le bozze dei suddetti cartelli pubblicitari dovranno essere

preventivamente autorizzate dall'U.O. Tecnica Lavori Pubblici. Nel caso di partecipazione in forma aggregata tra più soggetti, tutti avranno diritto a promuovere la propria immagine mediante pubblicità tramite posa di N° 4 cartelli pubblicitari monofacciali condivisi. Per maggior chiarezza si precisa che il numero di cartelli resta pertanto pari a 4. La posizione dei cartelli dovrà essere sottoposta a preventivo nulla osta rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

- posa di un cartello pubblicitario o altro manufatto all'interno della rotatoria di dimensioni massime pari a 2,00 mt di altezza e 2,00 metri di larghezza (Allegato C). Tutti gli elementi costituenti il cartello o il manufatto, la struttura portante, l'intelaiatura, ecc. dovranno essere realizzati con materiali ed in modo tale che in caso di impatto con un veicolo, nessun danno venga cagionato a persone o cose, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia (D.G.R. 27/9/2006 nr. 8/3219 - ALLEGATO 2). Il Comune di Nave sarà sollevato da tutte le responsabilità, nessuna esclusa, derivanti da danni a persone o cose. La realizzazione e la posa del cartello pubblicitario sono sottoposte a preventivi parere da parte del Comando Polizia Locale di Nave e autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 5 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Ai fini dell'individuazione del contraente si applicano le disposizioni dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 36/2023 in tema di pubblicità, imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori partecipanti.

I soggetti partecipanti al presente avviso dovranno offrire un corrispettivo *una tantum* a titolo di sponsorizzazione (IVA compresa).

Il contratto di sponsorizzazione sarà aggiudicato al candidato che avrà offerto il corrispettivo maggiore.

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le domande dovranno essere presentate entro le **ore 13.00 del giorno 17/04/2026** esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.nave.bs.it

La domanda di sponsorizzazione dovrà essere redatta in carta semplice, seguendo lo schema predisposto dall'Amministrazione Comunale (Allegato D) sottoscritta dal/i proponente/i o dal suo legale rappresentante, deve essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore dell'istanza.

ARTICOLO 7 – INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare il Servizio Manutenzioni:

- Istruttore Tecnico: geom. Stefano Magri - Tel. 030.2537437 – e-mail: manutenzione@comune.nave.bs.it.

Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare il Servizio Appalti e Contratti:

- Funzionario Amministrativo: Dott.ssa Sonia Marchina – Tel. 0302537418 – e-mail: contratti@comune.nave.bs.it.

Il responsabile del procedimento per il presente avviso è il Responsabile dell'U.O. Tecnica - Lavori Pubblici Michele Rossetti.

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Nave fino a venerdì 17/04/2026

Dalla Residenza Municipale, 17 Marzo 2026.

Il Sostituto del Responsabile
dell'Unità Organizzativa Tecnica Lavori Pubblici
Davide Datteri

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Allegati:

- Allegato A: PLANIMETRIA;
- Allegato B: COMPUTO METRICO;
- Allegato C: *FAC SIMILE* CARTELLO PUBBLICITARIO;
- Allegato D: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI.
- allegato E: estratto Codice Appalti

INFORMATIVA PRIVACY

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Informativa Interessati

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Nave – Tel.: 030.2537411 Pec: protocollo@pec.comune.nave.bs.it Sito web: www.comune.nave.bs.it – in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (via fax, via e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016)

Il Comune di Nave garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Data Protection Officer - DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)

L'ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell'ing. Davide Bariselli tel 030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati.

Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici del Comune;

Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;

Gestione di incassi e pagamenti;

Gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;

Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti del Comune di Nave;

Ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla giunta comunale);

Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;

Ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

Il Comune di Nave dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Diritti dell'interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;

Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;

Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;

Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;

Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016;

Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all'art. 20 del reg. 679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile

Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)

Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

COMPUTO METRICO						
SEZ	N°	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			U.d.M. QUANTITA'
			n	lun	larg.	h
		OPERE VIVAISTICHE				
		PREPARAZIONE				
1	1	Affinamento del terreno mediante fresatura meccanica profondità 20 cm				MQ 429,00
1	2	Fornitura e posa di telo pacciamante per pacciamature quadrettate colore nero gr/mq 108 compreso l'ancoraggio al suolo con idonei picchetti metallici				MQ 429,00
		FORNITURA				
2	1	Erbacee perenni / graminacee	n°/10 m2		(150 mq)	
		Erigeron Karvinskianus (vaso 13)	11,00		15,00	N° 165,00
		Gaura lindheimeri - bianco/rosato (vaso 18)	4,00		15,00	N° 60,00
		Salvia nemorosa "Caradonna" (vaso 18)	3,00		15,00	N° 45,00
		Stipa tenuissima (vaso 18)	4,00		15,00	N° 60,00
		Verbena bonariensis (vaso 18)	6,00		15,00	N° 90,00
		Lavandula angustifolia "Hidcote" (vaso 15)	4,00		15,00	N° 60,00
2	2	Alberi				
		Pyrus calleryana Chaticleer (circ. fusto 18-20) - Vaso - impalcato alto ad alberello (impalcatura minima cm 250)				N° 8,00
		POSA				
3	1	Esecuzione di messa a dimora di cespugli in vaso diametro 18 cm compreso scavo, 25 gr di concime minerale, 100 gr di concime organico pellettato disidratato, 5 lt di torba bionda, compresa la prima irrigazione con un apporto minimo di lt 5 con fornitura i				n° 480,00
3	2	Esecuzione di messa a dimora di piante in vaso ad alberello circonferenza 18/20 con altezza fino a 4/5 m, compreso tracciamento, scavo di dimensioni 70x70 cm, profondità fino a 80 cm. Compresi 50 gr di concime minerale tipo Nitrophoska, 2 kg di concime or				n° 8,00
		IMPIANTO IRRIGAZIONE				
4	1	Realizzazione di impianto di irrigazione automatizzato completo di tubo gocciolante, programmatore elettronico, sensore pioggia, elettrovalvole, pozzetti e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte				A CORPO
		FINITURE				
5	1	Fornitura e posa ghiaietto grigio 6/10 nelle aiule e stesura manuale fra le essenze, spessore 5/6 cm (da definire con la DL su campione)				MQ 429



DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 , n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044)

Vigente al : 26-11-2025

Capo II

I requisiti di ordine generale

Articolo 94

Cause di esclusione automatica

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo

quanto previsto dagli articoli 88, comma 4;bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice.

L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente

accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Articolo 95

Cause di esclusione non automatica

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

e) la condanna è stata revocata.

Articolo 98

Illecito professionale grave

- 1.** L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).
- 2.** L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
 - b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
 - c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.
- 3.** L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
 - b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
 - c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
 - d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione,

anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;

b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;

c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;

d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;

e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;

f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;

g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale;

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al

comma 2.